



# COMUNE DI NIBIONNO

## Provincia di Lecco

OGGETTO



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2002 - N. 7/7868 (5.3.4)  
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. \* \* \* \* \*

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13950 (5.1.3)  
Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica» \* \* \* \* \*

TITOLO

## INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

-Relazione-

R. 3216

File: ..\r3216\_Nibionno\R3216-10\_RETICOLO



**GEOINVEST s.r.l.**  
Geologia-Geofisica

Giugno 2010

## 1. - PREMESSA

Il reticolo Idrico del Comune di Nibionno (LC) è stato oggetto di apposito rilevamento finalizzato al riconoscimento dei percorsi e alla definizione della loro funzionalità e dello stato attuale, al fine di identificare e descrivere i tratti appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sui quali il Comune eserciterà le funzioni relative alla polizia idraulica, così come definito nella DGR 7/7868 ("Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 , comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni di polizia idraulica") e successiva DGR 7/13950 ("Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868").

Il Reticolo Idraulico Minore è individuato per differenza tra l'idrografia esistente e il Reticolo Idrico Principale, nel territorio di Nibionno il Reticolo principale è definito dal Fiume Lambro (LC001); l'identificazione del reticolo minore è ad opera dei Comuni, che individuano i tracciati secondo i criteri dettati nell'Allegato B della DGR 7/13950.

Sul Reticolo Idrico Minore nella sua completezza il Comune definisce Fasce di Rispetto e Norme di Polizia Idraulica, in ottemperanza a quanto richiesto della disciplina regionale.

Sono parte integrante dello studio:

All. 1- Individuazione del reticolo idrografico minore (fotogrammetrico)

Allegati:     - R.D. 8/05/1904 n. 368  
              - R.D. 25/07/1904 n. 523  
              Allegato C – Canoni regionali di polizia idrica

---

## 2. - METODO ADOTTATO

L'analisi del Reticolo Idrico Minore è stata effettuata inizialmente da una ricerca sui fogli catastali per individuare i tracciati di proprietà del demanio pubblico, che sono stati rilevati e riportati in cartografia.

I dati acquisiti dalla cartografia catastale sono stati successivamente confrontati con l'ultimo rilievo aerofotogrammetrico disponibile ed oggetto di verifica in luogo.

Relativamente alle fasi d'inquadramento geologico e geomorfologico, si è fatto riferimento ad un precedente studio disponibile presso l'Amministrazione Comunale di cui se ne riportano le parti più significative:

L'ALL. 1 "*Individuazione del Reticolo Idrico Minore*" riassume i principali corsi d'acqua presente sul territorio e definisce il reticolo di competenza comunale.



### 3. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO (da studio Geoplan)

#### 3.1 – Autori Precedenti

L'area coperta dal presente studio ricade nell'ambito dell'Anfiteatro Morenico Lariano, in cui affiorano i depositi generatisi a seguito dei processi attivi durante le glaciazioni che hanno interessato l'area nel corso del Quaternario. Numerosi sono gli autori che, a partire dal XIX secolo, si sono occupati dell'assetto geologico e geomorfologico (strettamente connessi) dell'area, fornendo ricostruzioni sempre più precise della situazione esistente in questa porzione di Lombardia.

Fra questi lavori, i più importanti possono essere considerati quelli di Arturo Riva *“Gli anfiteatri morenici a sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda ed Olona”*, pubblicato a Pavia nel 1957, con carta geologica in scala 1:25.000, e quello edito nel settembre del 1973 a cura del Consorzio per l'Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Milano *“Depauperamento delle risorse idriche sotterranee nel comprensorio della Brianza a nord del canale Villoresi”*, con carta geologica in scala 1:50.000; questi lavori giungono a ricostruzioni sostanzialmente analoghe, anche se talora differenti nei particolari, dell'assetto geologico dell'area. Queste documentazioni bibliografiche sono di fondamentale importanza nell'analisi geologica dell'area della Brianza; sono infatti state realizzate in epoche in cui la quasi totale assenza di urbanizzazione e di altre modalità di intervento sul territorio rendevano più agevole il riconoscimento degli elementi geologici e geomorfologici, allo stato attuale frequentemente mascherati dall'intervento antropico.

I lavori degli autori precedenti sono riassunti nella *“Carta Geologica della Lombardia”*, edita nel 1990 a cura del Servizio Geologico Nazionale.

Recentemente i ricercatori del Gruppo Quaternario del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano hanno avanzato (Bini, A. – 1987) una proposta di ridefinizione della nomenclatura delle unità formazionali del quaternario lombardo; tuttavia nella redazione della cartografia prodotta si è preferito adottare la denominazione informale in uso nella bibliografia geologica tradizionale, sia perché maggiormente nota in ambito locale, sia perché tale denominazione è quella che si ritrova nella Carta geologica di riferimento della Lombardia.

#### 3.2 - Carta Geologica del bacino

La struttura geologica del bacino del Lambro di Molinello - Torrente Bevera è rappresentata nella *“Carta geologica del bacino”* di Tavola 2, redatta sulla base della documentazione geologica disponibile nella bibliografia ufficiale, verificata ed aggiornata nel corso del rilevamento che è stato effettuato.

Nell'area esaminata nella carta di Tavola 2 affiorano quasi esclusivamente i depositi collegati alle glaciazioni del quaternario ed alcuni lembi di roccia del substrato. Le unità litologiche individuate sono le seguenti, a partire dalle più antiche:

- ✧ Affioramenti rocciosi prequaternari
- ✧ Morenico Würm
- ✧ Diluvium recente (fluvioglaciale Würm)
- ✧ Sin e post Würmiano (argille lacustri)

### 3.2.1. - Affioramenti rocciosi prequaternari

Gli affioramenti di substrato prequaternario sono costituiti, in quest'area, da arenarie, marne e calcari, presenti in affioramenti lungo le principali incisioni dei corsi d'acqua ed in corrispondenza delle porzioni più elevate dell'area delle colline moreniche.

Il substrato prequaternario costituisce la base della successione stratigrafica locale; la sua sommità è stata rierosa nel corso dei processi quaternari ed è attualmente ricoperto dalle unità deposizionali più antiche collegate alle glaciazioni quaternarie che si sono susseguite nell'area.

### 3.2.2. - Morenico Würm

Sono i depositi connessi con l'ultima fase glaciale quaternaria, costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice limosa e subordinatamente limoso-argillosa, con tessitura caotica, spesso inglobanti massi erratici di notevoli dimensioni. Sono ricoperti in superficie da un modesto strato di alterazione che raramente arriva allo spessore di un metro.

Nell'ambito dei depositi morenici sono individuabili differenti processi di messa in posto (morene laterali, frontali o di fondo), che, nelle porzioni distali quali quella in esame, possono avere anche scala molto locale; sono pertanto presenti, anche in funzione dell'eterogeneità del materiale trasportato, forti variabilità laterali e verticali a piccola scala nella costituzione litologica, con presenza di orizzonti a granulometria limoso-argillosa nella massa ghiaioso-sabbiosa prevalente.

### 3.2.3. - Diluvium recente (fluvioglaciale Würm)

Costituiscono le propaggini più settentrionali della pianura lombarda in questa fascia di Brianza. Litologicamente si tratta di ghiaie e sabbie, con ciottoli localmente prevalenti, con dimensioni massime di 10÷20 cm, eterogenei, in genere ben arrotondati, in scarsa a matrice sabbioso-limosa e subordinatamente limoso-argillosa. In superficie sono poco o nulla alterati, ricoperti unicamente da un modesto spessore di suolo.

### 3.2.4. - Sin e post Würmiano (argille lacustri)

Sono depositi argillosi formati all'interno di bacini lacustri intramorenici coevi o immediatamente successivi alla glaciazione würmiana, presenti nella porzione centrale dell'area coperta dalla cartografia realizzata, lungo la valle del Fiume Lambro.

## 4. - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO COMUNALE

L'assetto geologico e geomorfologico di dettaglio del Comune di Nibionno, di maggiore interesse per lo studio in fase di realizzazione, è riportata nella Tavola 3: "*Carta geomorfologica del territorio comunale*"; è stata ripresa da quella predisposta nell'ambito della redazione della relazione geologica a supporto della pianificazione comunale ai sensi della L.R. 41/97.

Sulla base del lavoro svolto nella cartografia realizzata sono stati evidenziati i seguenti elementi principali:

- Geologia
- Elementi morfologici legati al reticolato idrografico
- Elementi morfologici di origine morenica
- Elementi morfologici di origine fluvioglaciale
- Elementi di dissesto

### 4.1. - Geologia

Sono state riportate le formazioni affioranti sul territorio del comune di Nibionno, come è stato possibile rilevare sulla base di dettaglio utilizzata, ed in particolare:

- Substrato roccioso affiorante
- Depositi morenici (Würm)
- Depositi fluvioglaciali (Würm)
- Depositi alluvionali recenti
- Depositi alluvionali attuali

#### 4.1.1. - Substrato roccioso affiorante

Substrato roccioso direttamente affiorante sul territorio del Comune di Nibionno si trova unicamente in corrispondenza di una fascia centrale, messo a giorno dalle strade che salgono verso le frazioni e dall'incisione della superstrada per Lecco; in corrispondenza di tale affioramenti è stata rilevata la giacitura.

Il substrato prequaternario costituisce l'ossatura di tutto l'apparato morenico würmiano sul quale si trova il territorio del Comune di Nibionno, ed è spesso subaffiorante al di sotto di una modesta cotica di depositi quaternari, localmente messo in luce da incisioni naturali o artificiali. Anche dove non esistono incisioni in grado di mettere in evidenza affioramenti di substrato sotto modesti spessori di depositi quaternari, è possibile ritrovare lo stesso in corrispondenza di scavi realizzati per fondazione di edifici, anche a modesta.

#### 4.1.2. - Depositi morenici (Würm)

Si ritrovano nella porzione settentrionale del territorio comunale. Costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice limosa e subordinatamente limoso-argillosa, con tessitura caotica, spesso inglobanti massi erratici di notevoli dimensioni. Sono ricoperti in superficie da un modesto strato di alterazione che raramente arriva allo spessore di un metro. In base ai differenti processi deposizionali ed alle successive vicissitudini di questi

depositi, nell'ambito dei depositi morenici si evidenziano differenti strutture morfologiche, che verranno descritte con maggiore dettaglio nel seguito.

#### **4.1.3. - Depositi fluvioglaciali (Würm)**

Litologicamente si tratta di ghiaie e sabbie, con ciottoli localmente prevalenti, con dimensioni massime di 10÷20 cm, eterogenei, in genere ben arrotondati, in scarsa matrice sabbioso-limosa e subordinatamente limoso-argillosa. In superficie sono poco o nulla alterati, ricoperti unicamente da un modesto spessore di suolo.

Presenti nella porzione meridionale del territorio comunale, mostrano anch'essi differenti strutture geomorfologiche, che verranno più dettagliatamente descritte nel seguito.

#### **4.1.4. - Depositi alluvionali recenti e Depositi alluvionali attuali**

Questi depositi sono presenti lungo gli alvei dei due principali corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, il Fiume Lambro ed il Lambro di Molinello.

### **4.2. - Elementi morfologici legati al reticolato idrografico**

Sono stati qui compresi i principali elementi morfologici che sono legati al deflusso delle acque superficiali, ed in particolare:

- Reticolato idrografico
- Linea di deflusso superficiale
- Bordo di scarpata morfologica

#### **4.2.1. - Reticolato idrografico**

E' stato evidenziato il reticolato idrografico, come rappresentato sulla base topografica utilizzata per la redazione di questa relazione.

#### **4.2.2. - Linea di deflusso superficiale**

Sono state evidenziate le incisioni presenti sui versanti e lungo i bordi delle scarpate morfologiche che, pur non essendo occupate da un vero e proprio corso d'acqua, sono percorse da acque incanalate in corrispondenza dei principali eventi piovosi. Oltre alla tipica morfologia valliva, sono frequentemente caratterizzate dalla presenza di aree di ristagno di acqua in corrispondenza del fondo e/o dello sbocco in un tratto a morfologia pianeggiante.

#### **4.2.3. - Bordo di scarpata morfologica**

Sono state così cartografate le scarpate morfologiche di chiara origine fluviale, ed in particolare quelle che bordano l'alveo del Lambro di Molinello nella porzione più meridionale del territorio comunale.

### 4.3. - Elementi morfologici di origine morenica

Gli elementi morfologici individuati sono i seguenti:

- Elementi lineari o puntuali
  - ❑ Bordo di scarpata morfologica principale
  - ❑ Bordo di scarpata morfologica secondaria
  - ❑ Cresta o cordone morenico
  - ❑ Cocuzzolo morenico
- Elementi areali
  - ❑ Cordone morenico
  - ❑ Ripiano di contatto glaciale
  - ❑ Ripiano intramorenico
  - ❑ Scarpata

#### 4.3.1. - Elementi lineari o puntuali

##### 4.3.1.1 - *Bordo di scarpata morfologica principale - Bordo di scarpata morfologica secondaria*

Con l'aiuto del rilevamento topografico di base assai accurato, sono state individuate le scarpate morfologiche che delimitano i principali ripiani presenti nell'ambito della struttura morenica (bordo di scarpata morfologica principale) ed i bordi delle scarpate che movimentano, suddividendole a terrazzetti minori, le scarpate principali (bordo di scarpata morfologica secondaria)

Derivano dall'alternarsi dei processi di stasi-accumulo che si sono verificati nel corso delle glaciazioni quaternarie, oppure dai processi di erosione fluviale successivi alla messa in posto dei depositi costituenti ed al ritiro dei ghiacciai. Talora sono modificate dall'intervento antropico, con la realizzazione di muri di modeste dimensioni a sostegno delle porzioni a maggiore pendenza.

##### 4.3.1.2. - *Cresta o cordone morenico*

Queste strutture morfologiche sono determinate dall'allineamento di una serie di cocuzzoli isolati o di creste continue, oppure dal susseguirsi allineato di una serie di terrazzi o ripiani glaciali.

##### 4.3.1.3 - *Cocuzzolo morenico*

Sono le piccole culminazioni morfologiche che si ritrovano isolate oppure nell'ambito di una cresta o di un cordone morenico.

#### 4.3.2. - Elementi areali

Sono stati contraddistinti in questo modo le aree in cui è prevalente una determinata morfologia, della quale le strutture descritte in precedenza costituiscono gli elementi morfologici dominanti

##### 4.3.2.1. - *Cordone morenico*

Sono le aree a spiccata morfologia collinare, in cui sono in genere ben riconoscibili le strutture allungate o con cocuzzoli allineati tipiche dei cordoni morenici.

#### **4.3.2.2. - Ripiano di contatto glaciale**

In questa categoria ricadono le aree altimetricamente rilevate rispetto alla contigua piana, a morfologia pressoché pianeggiante delimitate sui bordi da scarpate con netta rilevanza morfologica; tale aree devono al loro origine ad episodi di stasi nell'ambito della dinamica glaciale che ha dato origine alle strutture moreniche.

#### **4.3.2.3. - Ripiano intramorenico**

In questa area sono state comprese strutture pianeggianti o comunque a debole pendenza situate all'interno dell'area di pertinenza dei depositi morenici. Situati generalmente a quote più depresse rispetto ai ripiani di contatto glaciale, hanno origine in parte simile ai precedenti, ed in parte derivano da depositi di dilavamento ed accumulo fluviale nell'ambito dell'area morenica.

#### **4.3.2.4. - Scarpata**

Sono le aree di vera e propria scarpata delimitanti le strutture pianeggianti di origine morenica descritte in precedenza.

### **4.4. - Elementi morfologici di origine fluvioglaciale**

Gli elementi morfologici individuati sono i seguenti:

- Elementi lineari o puntuali
  - ❑ Bordo di scarpata morfologica principale
  - ❑ Bordo di scarpata morfologica secondaria
- Elementi areali
  - ❑ Ripiano fluvioglaciale
  - ❑ Depressione eluviale
  - ❑ Scarpata

#### **4.4.1. - Elementi lineari o puntuali**

##### **4.4.1.1. - Bordo di scarpata morfologica principale - Bordo di scarpata morfologica secondaria**

Anche in questo caso sono state individuate le scarpate morfologiche che delimitano i principali ripiani presenti nell'ambito della struttura fluvioglaciale (bordo di scarpata morfologica principale) ed i bordi delle scarpate che movimentano, suddividendole a terrazzetti minori, le scarpate principali (bordo di scarpata morfologica secondaria).

#### **4.4.2. - Elementi areali**

##### **4.4.2.1. - Ripiano fluvioglaciale**

Sono stati cartografati in questo modo i ripiani a morfologia pianeggiante, derivanti dall'azione deposizionale di origine fluvioglaciale, non modificati da successivi episodi di rimodellamento fluviale.



#### 4.4.2.2. - *Depressione eluviale*

E' stata indicata in questo modo una vasta area situata nella porzione meridionale del territorio comunale, compresa fra i ripiani fluvioglaciali di Gaggio e della zona industriale di Nibionno, derivante da una modesta reincisione degli stessi ad opera di una linea di drenaggio di modesta entità, allo stato attuale non più attiva, ma di cui si conservano ancora le evidenze morfologiche.

#### 4.4.2.3. - *Scarpata*

Sono le aree di vera e propria scarpata delimitanti le strutture pianeggianti di origine fluvioglaciale descritte in precedenza.

### 4.5. - **Analisi dell'assetto morfologico del territorio comunale**

Il territorio del Comune di Nibionno presenta tre distinte fasce di assetto morfologico.

La prima di queste fasce, che è anche la meno estesa arealmente, è costituita dalla piana fluviale del Fiume Lambro, che occupa una stretta fascia nella porzione più occidentale del territorio comunale. E' caratterizzata da morfologie blande, subpianeggianti, con salti di pendenza in genere bruschi rispetto alle adiacenti scarpate di origine morenica e/o fluvioglaciale.

La seconda fascia è costituita dall'area di affioramento dei depositi morenici würmiani, che occupa con continuità la metà settentrionale del comunale. E' caratterizzata da una morfologia differenziata, in cui alle spianate dei terrazzi di contatto glaciale si alternano i pendii, spesso con pendenze anche piuttosto elevate, delle creste e dei cordoni morenici e delle aree di scarpata.

Infine l'ultima fascia è costituita dall'area di affioramento dei depositi fluvioglaciali, con morfologie per lo più subpianeggianti, interrotte dalle scarpate, localmente a pendenza elevata, che delimitano le differenti porzioni dei ripiani di origine fluvioglaciale.

Per quanto riguarda lo stato del dissesto, è praticamente assente nell'ambito del territorio comunale. Sono state rilevate solo alcune piccole frane, che per tipologia e dimensione sono soggette a rapido ripristino naturale, ed alcuni tratti delle scarpate a maggiore ripidità con modesti fenomeni di instabilità, in genere non pericolosi per gli insediamenti antropici.

Come nella maggior parte di questa porzione della Brianza, le strutture di contenimento più vecchie delle scarpate di origine naturale e/o artificiale ai bordi della sede stradale, costituite da muretti a secco, sono soggette a degrado, a causa della mancata manutenzione, mettendo così in disequilibrio anche modeste porzioni della retrostante scarpata.

## 6. - CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO

La classificazione del reticolato idrografico del territorio del Comune di Nibionno è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2001. In particolare, sulla base del rilevamento che è stato effettuato dalla scrivente, anche nell'ambito dello studio geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. 41/97, i corpi idrici presenti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- ✓ reticolato idrografico principale
- ✓ reticolato idrografico minore

Le categorie sopra nominate sono individuate nella carta costituente la Tavola 7 allegata alla presente relazione.

### 6.1. - Reticolato idrografico principale

Il reticolato idrografico è costituito dal Fiume Lambro, compreso con il numero di riferimento LC001 nell'elenco allegato alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2001.

### 6.2. - Reticolato idrografico minore

Del reticolato idrografico minore fanno parte i seguenti corsi d'acqua

1. Lambro di Molinello o Torrente Bevera
2. Roggia di Tabiago
3. Fosso di Cibrone
4. Roggia delle Coste

Questi corsi d'acqua sono stati inclusi nel reticolato idrografico minore per i seguenti motivi:

- rientrano nei criteri di classificazione proposti dalla Delibera della Giunta Regionale del 01 agosto 2003, n. 7/13950 (Lambro di Molinello o Torrente Bevera e Roggia di Tabiago)
- costituiscono delle vie importanti per la raccolta e la canalizzazione delle acque di circolazione superficiale, il cui andamento deve comunque essere preservato e mantenuto (Fosso di Cibrone e Roggia delle Coste)

## 7. – ANALISI DEL RETICOLATO IDROGRAFICO

### 7.1. - Fiume Lambro

#### 7.1.1. - Caratteristiche morfologiche

Il Fiume Lambro, che scorre in corrispondenza del limite occidentale del territorio comunale, viene descritto in tre tratti successivi, in rapporto alle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua, e precisamente:

- ✓ Tratto A: dalla traversa al confine comunale meridionale
- ✓ Tratto B: dal ponte sulla Como-Bergamo alla traversa
- ✓ Tratto C: dal confine comunale settentrionale fino al ponte sulla Como-Bergamo

##### 7.1.1.1. - *Tratto A: dalla traversa al confine comunale meridionale*

Nell'ultima porzione che viene qui considerata il Fiume Lambro corre nell'ambito dei depositi alluvionali recenti, ad eccezione di un limitato tratto situato proprio al di sotto dell'abitato di Gaggio, in cui il corso d'acqua arriva a lambire la scarpata costituita dai depositi di origine fluvioglaciale. In genere l'alveo è poco ribassato rispetto alle adiacenti sponde, che pertanto sono frequentemente interessate da episodi di esondazione, anche se di modesta entità.

Anche i fenomeni di dissesto sono contenuti, per lo più costituiti da modeste erosioni di sponda, che unicamente in corrispondenza delle curve maggiormente accentuate assumono una certa continuità laterale.

La situazione esistente in questo tratto è illustrata nelle fotografie da 1 a 4.

##### 7.1.1.2. - *Tratto B: dal ponte sulla Como-Bergamo alla traversa*

E' un tratto molto breve ma di notevole importanza, in quanto in corrispondenza della sponda sinistra si trovano alcuni impianti del centro sportivo di Nibionno.

E' interamente inciso nei depositi alluvionali recenti, ed è interessato da modesti fenomeni di esondazione in concomitanza degli eventi piovosi maggiormente rilevanti. In relazione anche alla costituzione litologica dei depositi presenti sulle sponde, le stesse sono interessate da numerosi episodi di dissesto. La situazione allo stato attuale non è preoccupante, tuttavia si ritiene necessaria la realizzazione di una serie di strutture di difesa spondale in sponda idrografica sinistra, al fine di impedire che il progredire dello stato di dissesto possa in futuro compromettere la stabilità delle strutture accessorie del centro sportivo di Nibionno, come visibile nella fotografia 5 di Allegato 1.

Questo tratto è delimitato a valle dalla traversa realizzata lungo il Fiume Lambro; immediatamente a valle di questa struttura di regolamentazione del deflusso delle acque si sono impostati alcuni importanti fenomeni di erosione di sponda.

##### 7.1.1.3. - *Tratto C: dal confine comunale settentrionale fino al ponte sulla Como-Bergamo*

Immediatamente all'interno del confine comunale, in località Ceresa, è presente una vasta area di divagazione, con alcune grosse isole di depositi alluvionali nell'ambito dell'alveo.

Più a valle e fino al ponte sulla Como-Bergamo il Fiume Lambro presenta caratteristiche piuttosto omogenee. L'alveo è inciso nell'ambito dei depositi alluvionali recenti, poco o nulla sopraelevati rispetto allo stesso e pertanto sede di frequenti episodi di esondazione in concomitanza con gli eventi meteorici maggiormente rilevanti. Tutte le sponde sono interessate da fenomeni di dissesto di modesta entità, che solo in corrispondenza delle anse maggiormente accentuate assumono una certa continuità laterale; uno di questi episodi è illustrato nella fotografia 6.

Al termine di questo tratto si trova il ponte sulla Como-Bergamo.

## 7.2. - Lambro di Molinello o Torrente Bevera

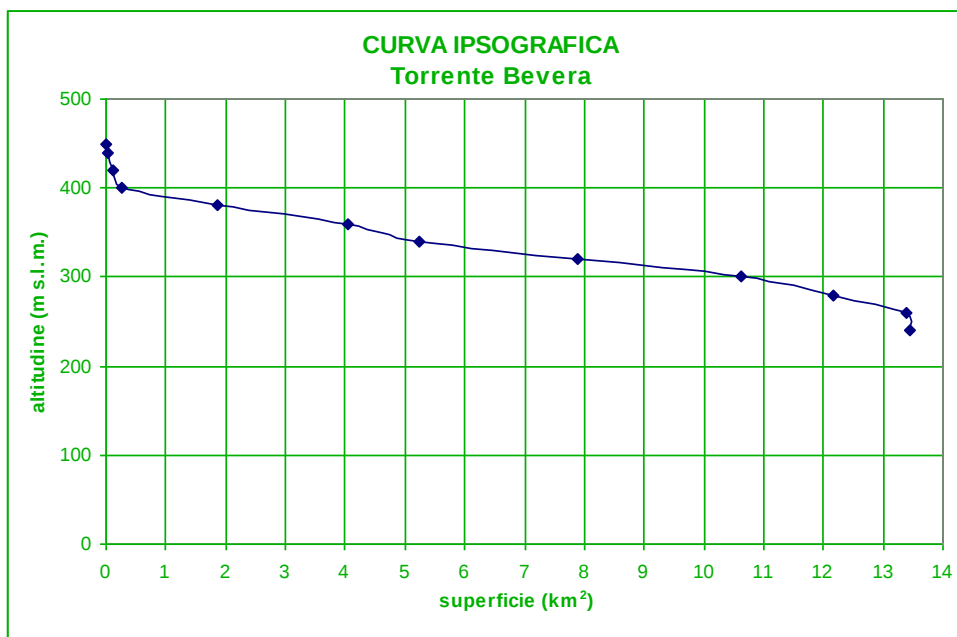
Si descrivono di seguito le principali caratteristiche del Lambro di Molinello o Torrente Bevera.

### 7.2.1. - Parametri morfometrici

Il Lambro di Molinello o Torrente Bevera, nel tratto fino alla confluenza con il Fiume Lambro, che avviene nel territorio dell'adiacente Comune di Veduggio con Colzano, ha una lunghezza complessiva di 10.64 km, cui corrisponde un'area di 13.45 km<sup>2</sup>.

Nella figura è riportata la curva ipsografica per il bacino del Torrente Bevera alla sezione di Veduggio con Colzano. La rappresentazione è completata dalla tabella che da i valori elementari e progressivi al variare delle quote delle isoipse.

| Intervallo fra le isoipse | Superficie parziale |       | Superficie progressiva |        |
|---------------------------|---------------------|-------|------------------------|--------|
|                           | km <sup>2</sup>     | %     | km <sup>2</sup>        | %      |
| > 440                     | 0.006               | 0.05  | 0.006                  | 0.05   |
| 440-420                   | 0.031               | 0.23  | 0.038                  | 0.28   |
| 420-400                   | 0.075               | 0.56  | 0.113                  | 0.84   |
| 400-380                   | 0.137               | 1.02  | 0.250                  | 1.86   |
| 380-360                   | 1.599               | 11.89 | 1.849                  | 13.74  |
| 360-340                   | 2.186               | 16.25 | 4.035                  | 29.99  |
| 340-320                   | 1.190               | 8.85  | 5.225                  | 38.83  |
| 320-300                   | 2.648               | 19.68 | 7.873                  | 58.52  |
| 300-280                   | 2.741               | 20.38 | 10.615                 | 78.89  |
| 280-260                   | 1.551               | 11.53 | 12.167                 | 90.43  |
| 260-240                   | 1.241               | 9.03  | 13.382                 | 99.46  |
| < 240                     | 0.073               | 0.54  | 13.455                 | 100.00 |



La rappresentazione che si ottiene nella curva ipsografica è indicativa di un bacino con basse differenze di quota, con unicamente ridottissime porzioni a quota più elevata, rappresentate dai cocuzzoli più elevati in cui affiora il substrato prequaternario.

### 7.2.2. - Caratteristiche morfologiche

In relazione alle caratteristiche litologiche dei depositi che costituiscono la sponda del Lambro di Molinello, lo stato del corso d'acqua non è dei migliori: numerosi sono i fenomeni di erosione di sponda, spesso interessanti anche i bordi di terrazzi quaternari immediatamente retrostanti. Questi fenomeni originano un accumulo di materiale all'interno dell'alveo, cui si accompagnano resti di vegetazione morta, causando anche episodi di parziale ostruzione che possono dare luogo ad esondazioni. La situazione, anche se in rapida evoluzione dal punto di vista geomorfologico, non è preoccupante, in quanto la maggior parte delle aree circostanti il corso d'acqua non è edificata e non vi sono previsioni di urbanizzazione.

Le uniche situazioni di criticità si verificano in corrispondenza dei manufatti antropici.

Il rapido progredire dei fenomeni di erosione di sponda potrebbe localmente danneggiare le opere di fondazione dei ponti realizzati per l'attraversamento del Lambro di Molinello; nei pressi del bivio per Veduggio con Colzano, è presente un ponte con luce di attraversamento assai ridotta, con possibilità di esondazione a monte e conseguente incremento dei fenomeni erosivi sia a monte che a valle del corso d'acqua.

La descrizione del corso d'acqua è fatta per tre tratti successivi, a partire dalla porzione di monte, in rapporto alle caratteristiche geomorfologiche presenti:

- ✓ Tratto A: lungo il confine comunale di Veduggio con Colzano
- ✓ Tratto B: dal ponte nella zona industriale al confine con Veduggio con Colzano
- ✓ Tratto C: dall'inizio del territorio comunale al ponte nella zona industriale

#### **7.2.2.1. - Tratto A: lungo il confine comunale di Veduggio con Colzano**

E' un tratto molto articolato, con due contesti morfologici differenziati: nella porzione di monte, fino alla località Pradoni, entrambe le sponde idrografiche corrono per lo più parallela al bordo del terrazzo, sopraelevato rispetto al corso d'acqua; a valle invece la sponda idrografica destra mantiene inalterate le sue caratteristiche morfologiche, mentre quella sinistra è incisa nei depositi di origine lacustre. Nella porzione di monte inoltre il substrato è quasi ovunque affiorante in corrispondenza dell'alveo.

Nella porzione terminale del tratto di monte è stata realizzata una piccola briglia di massi, attualmente semidistrutta.

Lungo la sponda destra, situata sul territorio di Nibionno, i fenomeni di dissesto collegati all'erosione di sponda assumono una certa rilevanza, in quanto gli stessi si estendono verso l'alto ad interessare il bordo del terrazzo fluvioglaciale nel quale la sponda stessa è incisa, fino quasi alla sommità del terrazzo.

Al termine di questo tratto si trova il ponte sulla strada per Veduggio con Colzano, situato in corrispondenza di una brusca deviazione del corso d'acqua. Le pile del ponte sono protette da due lunghi argini in cemento armato. La sede di questo tratto arginato, come pure la luce del ponte, sono assai ristrette ed in occasione di piene rilevanti, soprattutto in se la luce del ponte viene ostruita dai detriti e dalla vegetazione morta trasportata, si possono verificare rigurgiti ed esondazioni a monte.

Alcuni esempi della situazione esistente in questo tratto di corso d'acqua sono contenuti nelle fotografie da a 12 della documentazione fotografica riportata in All. 1.

#### **7.2.2.2. - Tratto B: dal ponte nella zona industriale al confine con Veduggio con Colzano**

In questo tratti i dislivelli fra l'alveo del Lambro di Molinello e gli adiacenti depositi di origine fluvioglaciale nei quali lo stesso è inciso diventano progressivamente maggiori. I fenomeni di dissesto che sono stati qui individuati sono costituiti quasi essenzialmente da una serie di piccole erosioni di sponda, che assumono caratteristiche di maggiore continuità in corrispondenza delle curve maggiormente accentuate. A parziale contenimento degli stessi fenomeni erosivi è stata realizzata in sponda idrografica sinistra una modesta scogliera in massi; i fenomeni descritti sono illustrati nelle fotografie da 13 a 15.

Al termine di questo tratto si trova un attraversamento temporaneo

#### **7.2.2.3. - Tratto C: dall'inizio del territorio comunale al ponte nella zona industriale**

In questo tratto iniziale il Lambro di Molinello è assai poco inciso rispetto ai depositi che lo circondano; i fenomeni di dissesto sono pressoché inesistenti.

Al termine del tratto si trova un piccolo ponte, i paramenti di valle di questa piccola opera di attraversamento sono interessati da una serie di piccoli dissesti. L'aspetto di questo tratto di corso d'acqua è illustrato nelle fotografie 16 e 17.

---

### 7.3 - Roggia di Tabiago

La roggia di Tabiago entra nel territorio comunale di Nibionno in corrispondenza del confine nord-orientale con il Comune di Bucciago ed attraversa il territorio nella sua porzione centrale, con andamento per lungo tratto parallelo a quello della superstrada Milano-Lecco, che attraversa in tre tratti, in cui il piccolo corso d'acqua corre intubato. In corrispondenza del più meridionale di questi attraversamenti, all'incrocio con la strada statale Como-Bergamo, sono stati recentemente effettuati lavori di risistemazione delle sponde e degli attraversamenti.

Nel tratto in cui la roggia corre ad oriente della superstrada, in sponda idrografica destra in passato si erano verificati alcuni episodi di dissesto di modesta entità, consistenti nel colamento di modeste porzioni della coltre di copertura superficiale, come documentato nella relazione predisposta ai sensi della L.R. 41/97; questi dissesti, soggetti ad un rapido ripristino naturale, non sono attualmente più visibili.

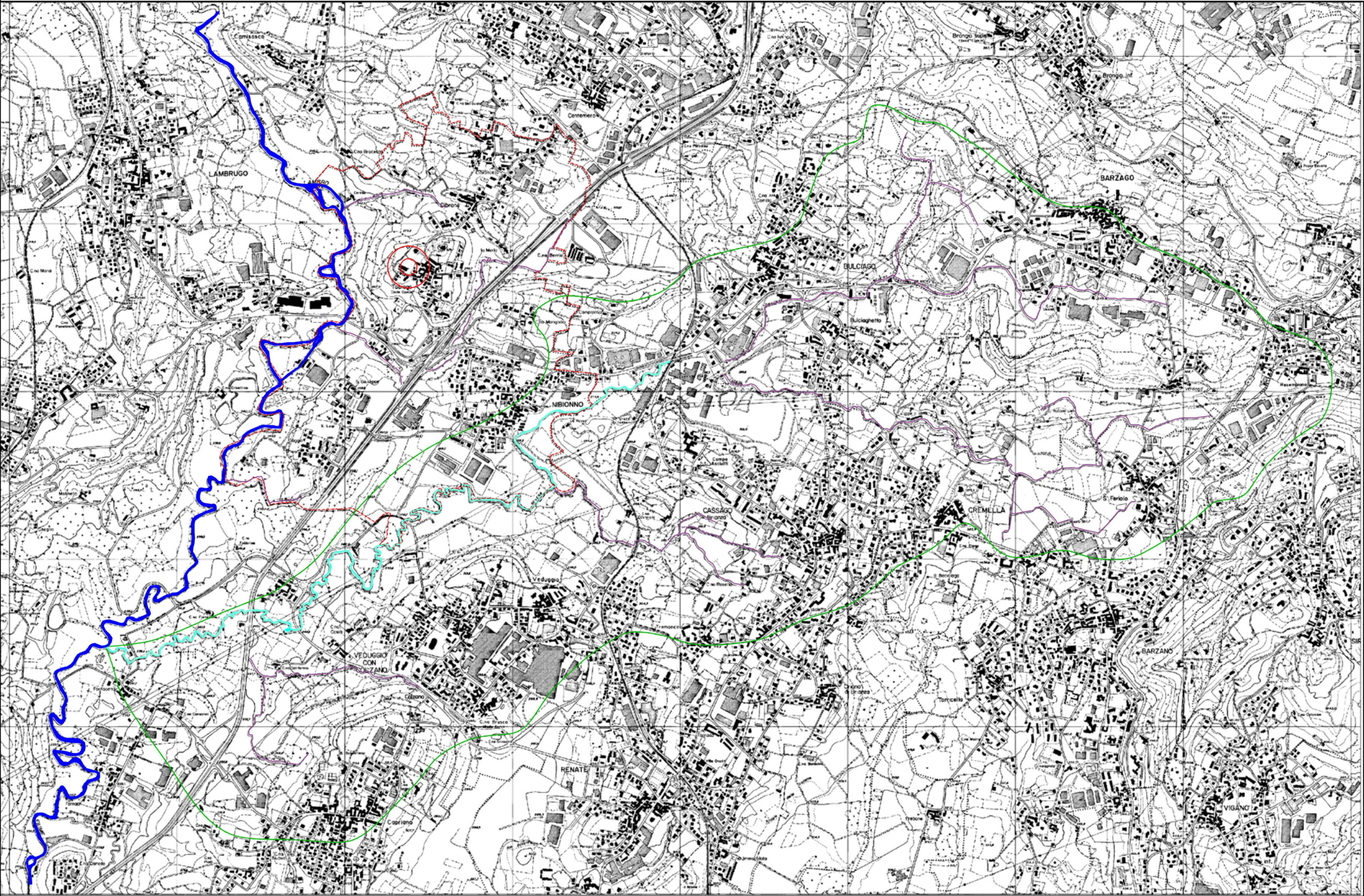
Le fotografie 18÷21 rappresentano situazioni caratteristiche di questo corso d'acqua.

### 7.4. - Fosso di Cibrone

E' un piccolo corso d'acqua che scorre nella porzione settentrionale del territorio comunale e confluisce nel Fiume Lambro in corrispondenza della frazione di Ceresa; i suoi due tratti superiori, che confluiscono immediatamente a valle della frazione di Cibrone, sono intubati.

### 7.5. – Roggia delle Coste

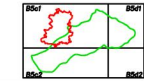
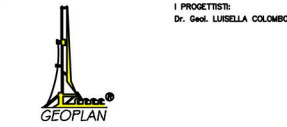
E' un piccolo fosso situato in corrispondenza del confine meridionale con l'adiacente comune di Veduggio con Colzano, in genere percorso dalle acque in corrispondenza degli eventi piovosi di maggiore intensità



- LEGENDA:
- Fiume Lambro
  - Torrente Bevera - Lambro di Molinello
  - Reticolato idrografico minore
  - Limite del bacino
  - Confine comunale

COMUNE DI NIBIONNO  
PROVINCIA DI LECCO  
REGIONE LOMBARDIA

DEFINIZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO MINORE  
D.G.R. 7/13950 del 01 agosto 2003



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO

|             |                |         |       |          |   |
|-------------|----------------|---------|-------|----------|---|
| DISEGNATO   | Settembre 2003 | Sara M. | SCALA | 1:10.000 | 1 |
| CONTROLLATO |                |         | FILE  | 2380-1   |   |
| APPROVATO   |                |         |       |          |   |

Il presente disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprieta' dello Studio GEOPLAN e ne e' vietata la riproduzione e la divulgazione

LEGENDA:

- SIN E POST-WURMIANO  
argille lacustri
- DILUVIUM RECENTE  
fluvio-glaciale Wurm
- MORENICO WURM
- AFFIORAMENTI ROCCIOSI PREQUATERNARI

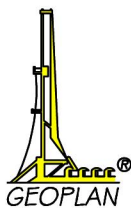
COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

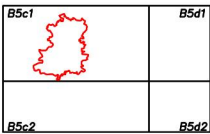
REGIONE LOMBARDIA

DEFINIZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO MINORE

D.G.R. 7/13950 del 01 agosto 2003



I PROGETTISTI:  
Dr. Geol. LUISELLA COLOMBO



CARTA GEOLOGICA DEL BACINO

|             |                |         |                |   |
|-------------|----------------|---------|----------------|---|
| DISEGNATO   | Settembre 2003 | Sara M. |                | 2 |
| CONTROLLATO |                |         | SCALA 1:20.000 |   |
| APPROVATO   |                |         | FILE 2360-2    |   |

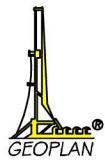
Tavola n°

Il presente disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprietà dello Studio GEOPLAN e ne è vietata la riproduzione e la divulgazione

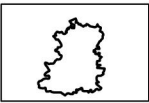


COMUNE DI NIBIONNO  
PROVINCIA DI LECCO  
REGIONE LOMBARDIA

DEFINIZIONE DEL RETICOLATO IDROGRAFICO MINORE  
D.G.R. 7/13950 del 01 agosto 2003



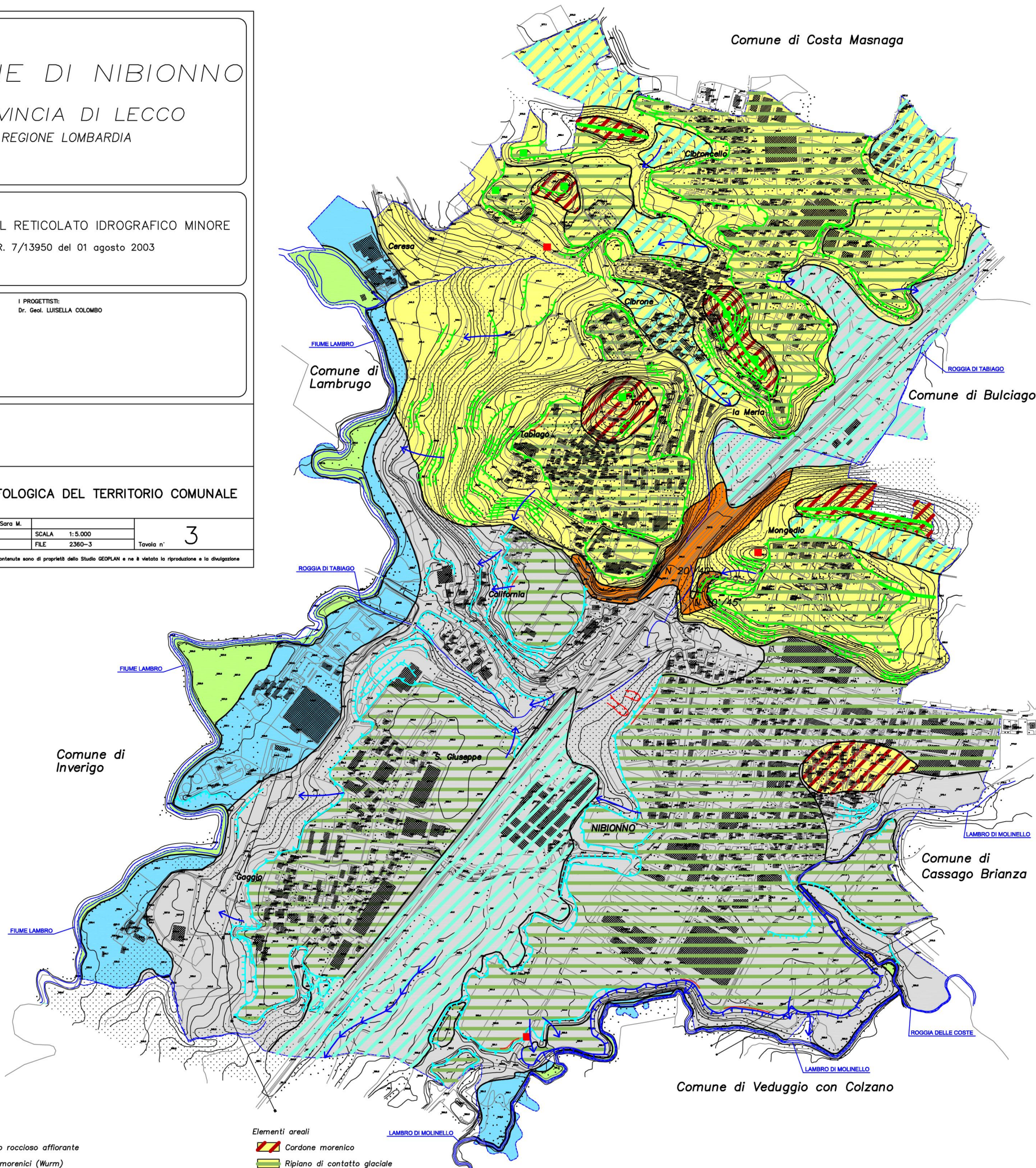
I PROGETTISTI:  
Dr. Geol. LUISELLA COLOMBO



CARTA GEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE

|             |                |         |       |         |             |
|-------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|
| DISEGNATO   | Settembre 2003 | Sara M. | SCALA | 1:5.000 | Tavola n° 3 |
| CONTROLLATO |                |         | FILE  | 2360-3  |             |
| APPROVATO   |                |         |       |         |             |

Il presente disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprietà dello Studio GEOPLAN e ne è vietata la riproduzione e la divulgazione



LEGENDA:

GEOLOGIA

- Substrato roccioso affiorante
- Depositi morenici (Wurm)
- Depositi fluvioglaciali (Wurm)
- Depositi alluvionali recenti
- Depositi alluvionali attuali
- N 10°/45°
- Giacitura

ELEMENTI MORFOLOGICI COLLEGATI AL RETICOLATO IDROGRAFICO

- Reticolato idrografico
- Linea di deflusso superficiale
- Bordo di scarpata morfologica

ELEMENTI MORFOLOGICI DI ORIGINE MORENICA

- Elementi lineari o puntuali
- Bordo di scarpata morfologica principale
- Bordo di scarpata morfologica secondaria
- Cresta o cordone morenico
- Cocuzzolo morenico

Elementi areali

- Cordone morenico
- Ripiano di contatto glaciale
- Ripiano intramorenico
- Scarpata

ELEMENTI MORFOLOGICI DI ORIGINE FLUVIOGLACIALE

- Elementi lineari
- Bordo di scarpata morfologica principale
- Bordo di scarpata morfologica secondaria

Elementi areali

- Ripiano fluvioglaciale
- Depressione eluviale
- Scarpata

ELEMENTI DI DISSESTO

- Frana
- Bordo di scarpata con episodi di instabilità
- Muretto dissestato

### 3. - ASPETTI PLUVIOMETRICI

#### Dati esistenti

I dati esistenti sono stati raccolti consultando gli Annali meteorologici disponibili presso la Protezione Civile della Regione Lombardia.

I dati si riferiscono alle stazioni di Carate Brianza, Cremella e Costa Masnaga, e sono riportati nelle tabelle delle pagine successive.

#### STAZIONE DI CARATE BRIANZA

TOTALI ANNUI E RIASSUNTI MENSILI DELLA QUANTITÀ' DELLE PRECIPITAZIONI (mm)

|      | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1966 | 18,6  | 15,2  | 11,2  | 155,0 | 130,0 | 1,8   | 103,6 | 119,4 | 96,8  | 311,8 | 176,0 | 49,4  |
| 1967 | 14,2  | 52,6  | 114,8 | 36,2  | 35,4  | 83,8  | 64,2  | 215,6 | 131,6 | 46,6  | 143,8 | 7,0   |
| 1968 | 2,4   | 206,8 | 12,2  | 73,0  | 170,0 | 98,8  | 105,2 | 270,0 | 89,0  | 66,0  | 216,0 | 57,8  |
| 1969 | 110,8 | 101,4 | 70,2  | 91,4  | 81,8  | 102,8 | 34,6  | 104,0 | 16,8  | 2,2   | 135,0 | 12,0  |
| 1970 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1971 | 113,6 | 71,0  | 183,2 | 58,0  | 135,6 | 141,4 | 75,0  | 49,0  | 45,2  | 17,0  | 130,0 | 40,0  |
| 1972 | 114,4 | 181,4 | 117,6 | 175,2 | 84,6  | 127,0 | 135,0 | 38,2  | 184,6 | 92,8  | 13,0  | 114,4 |
| 1973 | 85,0  | 13,0  | 7,8   | 88,2  | 54,6  | 131,6 | 160,4 | 83,0  | 54,6  | 93,4  | 27,6  | 66,2  |
| 1974 | 60,4  | 202,5 | 70,8  | 134,0 | 38,2  | 56,2  | 12,4  | 19,4  | 87,6  | 60,6  | 117,0 | 13,6  |
| 1975 | 152,9 | 69,8  | 154,8 | 116,0 | 182,6 | 99,8  | -     | -     | 100,0 | 38,4  | 169,0 | 67,2  |
| 1976 | 5,0   | 60,6  | 27,8  | 8,8   | 43,6  | 46,8  | 54,2  | 178,6 | 289,6 | 535,2 | 123,4 | 54,2  |
| 1977 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

#### STAZIONE DI CARATE BRIANZA

TOTALI ANNUI E RIASSUNTI MENSILI DELLA QUANTITÀ' DELLE PRECIPITAZIONI (mm)

|       | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1978  | 268,2 | 208,0 | 42,6  | 99,8  | 133,4 | 99,6  | 87,6  | 59,8  | 9,0   | 62,8  | 19,8  | 108,8 |
| 1979  | 80,6  | 120,0 | 235,0 | 92,2  | 28,4  | -     | 33,8  | 210,0 | 120,0 | -     | 85,0  | 89,6  |
| 1980  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1981  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1982  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1983  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1984  | 24,6  | 100,0 | 137,2 | 109,8 | 420,2 | 153,2 | 16,4  | 159,2 | 104,8 | 111,6 | 126,0 | 112,8 |
| 1985  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1986  | 111,8 | 134,6 | 47,6  | 217,2 | 154,8 | -     | -     | 85,6  | -     | 11,6  | -     | -     |
| 1987  | -     | -     | -     | -     | -     | 65,3  | 73,5  | 82,0  | 17,3  | 137,0 | 89,8  | -     |
| 1988  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1989  | 10,0  | 82,0  | 37,0  | 410,0 | 76,0  | 158,0 | 164,5 | 115,0 | 145,0 | 15,0  | 81,0  | 35,0  |
| 1990  | 27,6  | 12,2  | 32,8  | 195,8 | 110,8 | 102,5 | 107,4 | 36,2  | 48,6  | 157,2 | 82,4  | 75,8  |
| 1991  | 81,0  | 11,0  | 77,0  | 16,0  | 113,0 | 45,0  | 120,0 | 25,0  | 145,0 | 126,0 | 86,0  | 3,0   |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MEDIA | 75,4  | 96,6  | 81,2  | 122,2 | 117,2 | 94,6  | 84,2  | 108,8 | 99,1  | 110,9 | 107,1 | 56,7  |

**STAZIONE DI CREMELLA**

TOTALI ANNUI E RIASSUNTI MENSILI DELLA QUANTITÀ' DELLE PRECIPITAZIONI ( mm )

|       | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1966  | 23,0  | 100,8 | 9,6   | 218,0 | 145,0 | 61,8  | 119,2 | 148,2 | 62,0  | 381,0 | 191,0 | 47,0  |
| 1967  | 4,5   | 69,0  | 95,0  | 114,0 | 60,0  | 29,2  | 95,4  | 168,0 | 83,0  | 59,0  | 170,0 | 38,1  |
| 1968  | 1,2   | 206,0 | 58,0  | 63,1  | 130,0 | 133,6 | 131,0 | 334,6 | 97,0  | 65,0  | 259,3 | 31,0  |
| 1969  | 175,0 | 125,0 | 86,4  | 82,0  | 101,0 | 130,0 | 36,6  | 169,6 | 112,0 | -     | 127,0 | 8,0   |
| 1970  | 185,6 | 30,0  | 103,0 | 72,6  | 155,0 | 91,0  | 58,0  | 144,4 | 21,0  | 24,0  | 227,0 | 89,0  |
| 1971  | 130,0 | 71,0  | 181,0 | 90,0  | 198,2 | 220,6 | 104,4 | 95,3  | 36,0  | 17,6  | 166,3 | 37,6  |
| 1972  | 113,0 | 177,0 | 86,0  | 155,0 | 52,0  | 151,0 | 172,4 | 91,0  | 218,6 | 74,0  | 40,0  | 80,0  |
| 1973  | 90,0  | 17,0  | 4,4   | 95,0  | 76,0  | 184,0 | 229,0 | 66,0  | 46,0  | 141,0 | 30,0  | 100,0 |
| 1974  | 78,0  | 108,0 | 94,0  | 152,0 | 100,0 | 76,0  | 22,0  | 127,0 | 97,0  | 71,0  | 105,0 | 15,0  |
| 1975  | 136,0 | 56,0  | 125,0 | 80,2  | 232,0 | 112,0 | 62,0  | 141,0 | 167,0 | 154,0 | 173,0 | 80,0  |
| 1976  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1977  | -     | -     | 147,0 | 74,0  | 323,1 | 120,0 | 227,3 | 405,0 | 147,6 | 212,0 | 38,0  | 80,0  |
| 1978  | 285,1 | 186,4 | 54,0  | 94,9  | 316,0 | 72,0  | 98,1  | 86,1  | 22,0  | 80,0  | 20,0  | 113,0 |
| 1979  | 124,0 | 117,0 | 263,0 | 130,0 | 31,0  | 176,0 | 118,0 | 208,0 | 210,0 | 346,0 | 88,0  | 190,0 |
| 1980  | 55,0  | 38,0  | 208,4 | 18,2  | 211,4 | 174,0 | 95,0  | 87,2  | 43,0  | 215,0 | 101,0 | 5,0   |
| 1981  | 10,0  | 3,0   | 133,6 | 87,0  | 205,0 | 84,0  | 226,4 | 87,0  | 275,0 | 134,0 | 2,8   | 161,0 |
| 1982  | 27,0  | 34,0  | 107,0 | 18,0  | 117,0 | 154,0 | 46,0  | 314,0 | 81,0  | 281,0 | 253,0 | 80,0  |
| 1983  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1984  | 27,0  | 88,0  | 146,0 | 110,0 | 493,0 | 198,0 | 11,0  | 142,0 | 158,0 | 124,0 | 132,0 | 86,0  |
| 1985  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1986  | 98,0  | 102,0 | 60,0  | 336,0 | 189,0 | 95,0  | 90,0  | 149,0 | 55,0  | 12,0  | 78,0  | 3,0   |
| 1987  | 61,0  | 198,0 | 41,1  | 109,0 | 220,0 | 113,0 | 115,0 | 219,0 | 51,0  | 238,0 | 98,0  | 57,0  |
| 1988  | 211,0 | 59,0  | 63,0  | 77,0  | 286,0 | 268,0 | 121,0 | 74,0  | 30,0  | 296,0 | 5,0   | 73,0  |
| 1989  | -     | 144,0 | 55,0  | 393,5 | 105,0 | 164,0 | 215,0 | 61,0  | 100,0 | 14,0  | 55,0  | 41,0  |
| 1990  | 35,0  | 66,0  | 11,0  | 270,0 | 84,0  | 152,0 | 100,0 | 107,0 | 34,0  | 202,0 | 135,0 | 98,0  |
| 1991  | 101,0 | 20,0  | 125,0 | 44,0  | 145,0 | 86,0  | 139,0 | 10,0  | 208,0 | 139,0 | 91,0  | -     |
| MEDIA | 93,8  | 91,6  | 98,1  | 125,4 | 172,8 | 132,4 | 114,4 | 149,3 | 102,4 | 149,1 | 112,4 | 68,8  |

**STAZIONE DI COSTA MASNAGA**

TOTALI ANNUI E RIASSUNTI MENSILI DELLA QUANTITÀ' DELLE PRECIPITAZIONI (mm)

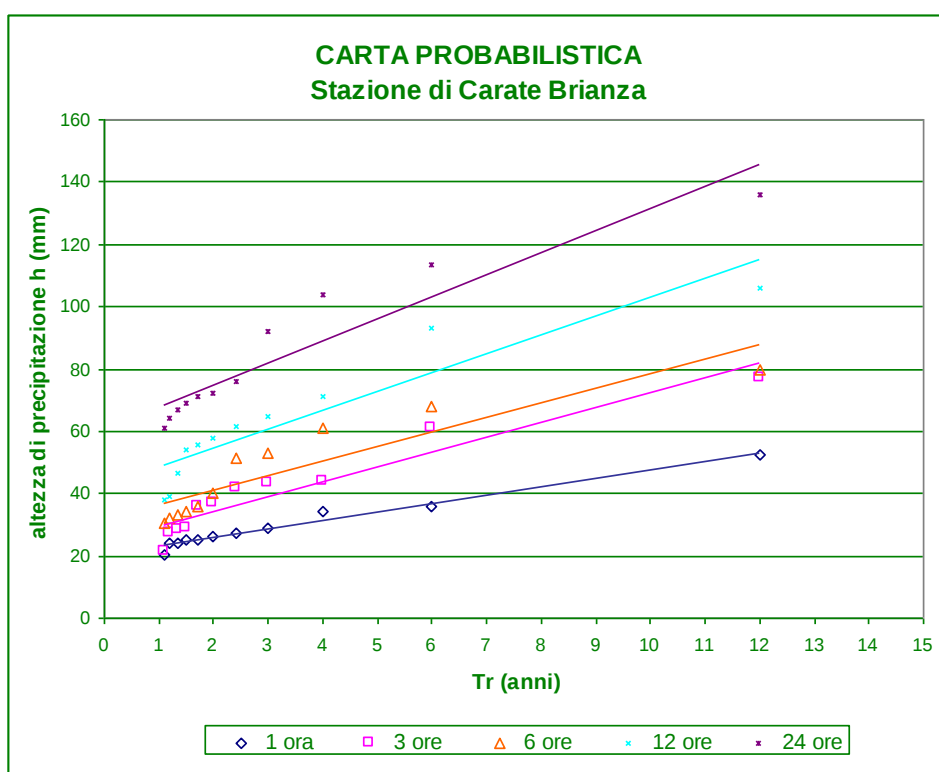
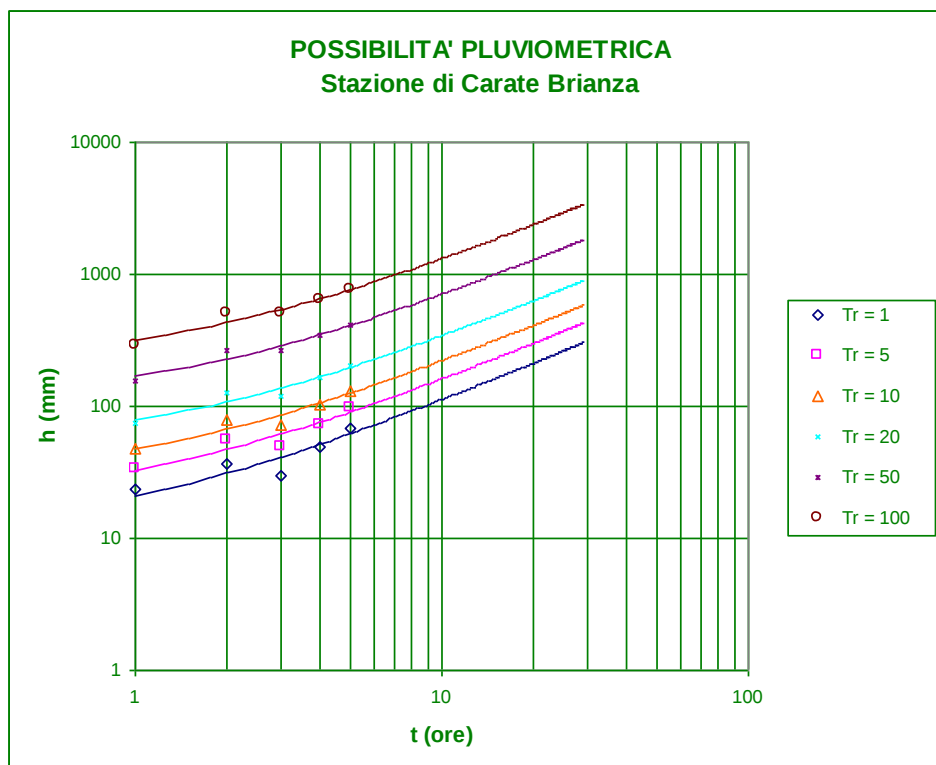
|              | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1966         | 15,8  | 91,0  | 7,4   | 117,6 | 147,6 | 71,6  | 165,4 | 215,8 | 85,2  | 724,6 | 183,2 | 58,8  |
| 1967         | 11,8  | 52,2  | 95,8  | 116,6 | 81,8  | 70,0  | 60,0  | 161,6 | 114,2 | 72,6  | 155,0 | 14,4  |
| 1968         | 15,4  | 212,6 | 53,8  | 90,8  | 117,2 | 194,0 | 235,8 | 321,6 | 95,0  | 33,0  | 232,2 | 45,0  |
| 1969         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1970         | 115,0 | 20,2  | 68,0  | 21,4  | 134,6 | 108,2 | 89,4  | 194,0 | 43,2  | 37,6  | 200,8 | 68,0  |
| 1971         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1972         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1973         | 73,6  | 14,2  | 11,2  | 99,0  | 77,2  | 167,0 | 229,6 | 43,2  | 50,0  | 144,0 | 25,8  | 113,8 |
| 1974         | 69,0  | 196,4 | 82,4  | 146,4 | 128,0 | 112,6 | 30,2  | 91,8  | 115,0 | 73,2  | 109,0 | 12,4  |
| 1975         | 150,2 | 49,0  | 121,3 | 79,8  | 256,4 | 126,8 | 99,4  | 138,4 | -     | -     | 134,0 | 71,6  |
| 1976         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1977         | 196,8 | 142,8 | 164,6 | 97,4  | 248,4 | 113,2 | 87,4  | 377,6 | 222,8 | 167,4 | 46,4  | 61,8  |
| 1978         | 158,8 | 165,8 | 43,4  | 107,4 | 205,0 | -     | -     | -     | 0,0   | 80,0  | 30,0  | 60,8  |
| 1979         | 89,6  | 130,0 | 249,6 | 141,2 | 53,6  | 85,8  | 49,4  | 376,6 | 180,0 | 346,6 | 96,4  | 213,4 |
| 1980         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1981         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1982         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1983         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1984         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1985         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1986         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1987         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1988         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1989         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1990         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1991         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>MEDIA</b> | 89,6  | 107,4 | 89,8  | 101,8 | 145,0 | 116,6 | 116,3 | 213,4 | 100,6 | 186,6 | 121,3 | 72,0  |

**Elaborazioni dei dati**

Per la stazione di Carate Brianza, per la quale più complete sono le osservazioni, sono state analizzate anche i dati relative alle precipitazioni di notevole intensità in tempi ridotti, i cui valori sono riassunti nella tabella:

| 1 ora | 3 ore | 6 ore | 12 ore | 24 ore |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 52,2  | 77,0  | 80,0  | 105,8  | 136,0  |
| 36,0  | 60,8  | 68,0  | 93,0   | 113,6  |
| 34,0  | 44,0  | 60,8  | 71,4   | 103,6  |
| 29,0  | 43,2  | 53,0  | 65,0   | 92,0   |
| 27,4  | 41,6  | 51,4  | 61,8   | 76,2   |
| 26,0  | 37,0  | 40,0  | 58,0   | 72,0   |
| 25,4  | 35,9  | 36,0  | 55,6   | 71,2   |
| 25,0  | 29,0  | 34,2  | 54,0   | 69,1   |
| 24,3  | 28,2  | 33,4  | 46,4   | 66,8   |
| 24,2  | 27,4  | 32,0  | 38,8   | 64,2   |
| 20,6  | 21,6  | 30,5  | 38,0   | 61,2   |

I dati hanno consentito di ricostruire le carte probabilistiche comunemente in uso per l'analisi dei fenomeni pluviometrici, riportate nei grafici delle pagine successive.



#### 4. - DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per la definizione del Reticolo Idrico Minore, a partire dai rilievi sui corsi d'acqua, sono stati utilizzati i criteri indicati al punto 4 dell'Allegato B della DGR 7/13950.

Il Reticolo minore comprende tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della L. 36/94), ad esclusione di quelle indicate come appartenenti al Reticolo Principale (Allegato A della DGR 7/13950), e "delle acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua" (art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94).

I criteri indicati per il recepimento dei tratti nel Reticolo Minore sono i seguenti:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano rappresentati sulle cartografie ufficiali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici

Si pongono dunque vari problemi soprattutto di carattere identificativo riguardo a ciò che può far parte del reticolo minore; ad esempio percorsi storici non più riconoscibili in campo.

A fronte di questi problemi, non completamente chiariti dalla nuova normativa, la Regione ***affida ai Comuni il compito di compiere scelte locali ragionevoli***, in ordine al reticolo da considerare, anche sulla base di scelte e valutazioni locali.

In questo contesto, l'Amministrazione ha individuato alcuni criteri guida per l'individuazione del Reticolo Minore, da integrare con quelli più generali indicati dalla normativa regionale.

I criteri riguardano:

- una attività idraulica in atto o comunque accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di riattivazione dei tratti;
- la loro collocazione in situazioni di tutela del territorio in ambiti di naturalità, o in aree di cui è previsto il recupero ambientale.

Sono stati quindi scartati i tratti, anche di proprietà demaniale, che non sono più riconoscibili sul terreno o che non sono più collegati alla rete idrica e che quindi necessiterebbero di importanti lavori per essere ripristinati.

Sono stati esclusi alcuni tratti non più attivi, che risultano non interessanti in quanto percorrono aree urbanizzate, non hanno più recapito o sono scollegati dalle zone di alimentazione.

I tratti così scelti dall'Amministrazione costituiscono il “*reticolo idrico minore*” (di seguito “reticolo idrico”) del Comune di Nibionno e sono individuati in cartografia.

Per essi valgono le norme di polizia idraulica di seguito riportate.

## 5. - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO

La definizione delle Norme di Polizia Idraulica e delle fasce di rispetto, in deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904, è stata effettuata a partire dalle normative vigenti sui corsi d'acqua.

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti norme:

- [R.D. 523/1904](#); soprattutto per quanto riguarda le fasce di rispetto e le attività permesse o vietate. In particolare l'art. 96 istituisce una fascia di rispetto di 10m sulle acque pubbliche;
- [R.D. 368/1904](#); disciplina le attività permesse e vietate sui canali di bonifica;
- [D.Lgs 152/99](#);
- [D.Lgs 258/2000](#);
- [NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico](#) (adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001): fornisce indicazioni *“per il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque”* (art. 1 comma 3);
- [DGR 7/7868 del 25 gennaio 2001](#) e successiva [DGR 7/13950 del 28 agosto 2003](#): il punto 5 dell'Allegato B fornisce i criteri per l'*“Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale”*.

Le Norme di polizia idraulica hanno lo scopo di:

- fornire indicazioni sugli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione dei corsi d'acqua, e sull'uso del suolo nelle aree prospicienti il corso d'acqua;
  - salvaguardare il reticolo idrografico, allo scopo di proteggere il territorio dai rischi idrogeologici naturali o conseguenti ad uno scorretto uso del suolo;
  - fornire indicazioni sul recupero del patrimonio idrico, individuando le aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua, le zone di laminazione, e le iniziative atte alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

## 6. - NORME DI POLIZIA IDRAULICA

### ART. 1 – Ambito di applicazione

L'attività di polizia idraulica sarà esercitata dal Comune di Cassago Brianza sui corsi d'acqua:

| NOME                                  | Lunghezza<br>in metri<br>(nel territorio comunale) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Roggia delle Coste                    | 221                                                |
| Lambro di Molinello o Torrente Bevera | 2892                                               |
| Roggia di Tabiago                     | 2390                                               |
| Fosso Cibrone                         | 631                                                |
| Fosso Meridionale                     | 687                                                |

per un totale di 6821 ml.

Il Reticolo idrico sul quale l'Amministrazione Comunale intende esercitare le norme di Polizia Idraulica è rappresentato in ALL. 1.

### ART. 2 – Fasce di rispetto

#### Art. 2.1 - Definizioni

Le fasce di rispetto sono graficizzate in ALL. 1.

Esse sono di 10 mt oppure di 4 mt e le attività in essa ammissibili sono normate dagli articoli seguenti.

Le fasce di rispetto vengono misurate a partire dal ciglio di sponda inteso come scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine.

#### Art. 2.2 – Rogge tombinate

Per i tratti di roggia presenti nelle aree urbanizzate che nel tempo sono state tombinate vengono attribuite delle fasce di rispetto sull'opera **pari a 4 metri**.

In caso di interventi urbanistici che interesseranno le parti tombinate, si dovrà valutare in via prioritaria la possibilità di un ripristino a giorno della roggia, che sarà soggetta alla normativa vigente.

## **ART. 3 – Attività vietate e obblighi**

### **Art. 3.1 - Attività vietate ed obblighi all'interno degli alvei**

Le attività vietate sono quelle previste nell'art.96 RD 523/04

È fatto **divieto assoluto all'interno degli alvei** individuati nell'ALL.1, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) realizzare opere in assenza della prescritta autorizzazione di Polizia Idraulica
- 2) modificare ogni carattere o situazione di fatto delle opere oggetto delle autorizzazioni di Polizia Idraulica, senza preventiva autorizzazione di variante
- 3) realizzare opere, di qualunque natura, che possano precludere o ridurre il normale deflusso delle acque;
- 4) realizzare, in ogni caso, tombinature degli alvei;
- 5) convogliare, nel Reticolo Idrico Minore, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette;
- 6) asportazione di materiale litoide commerciabile, la quale è riservata esclusivamente ai competenti uffici regionali;
- 7) realizzare, nell'alveo:
  - 1 – piantagioni di qualunque natura;
  - 2 – strutture ed ostacoli di qualunque natura, sia fissi che mobili
  - 3 - l'abbruciamento di ceppaie e lo sradicamento degli alberi allignati sulle sponde;
  - 4 - realizzare pescaie e qualsivoglia opera o artificio, per l'esercizio della pesca, che alterino il corso naturale delle acque;
  - 5 – condurre bestiame al pascolo o mantenerlo in stabulazione.

### **Art. 3.2 - Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto**

È fatto **divieto assoluto, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore**, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) mantenere, per la medesima suddetta larghezza di metri quattro, piantumazioni o colture d'ogni specie e sorta;
- 2) realizzare, all'interno della fascia di rispetto di 10 mt qualsiasi tipo di opera;
- 3) asportare e apportare, da e nella fascia di rispetto di 10 mt, terreno e/o materiale inerte, modificando altimetrie e dimensioni delle fasce di rispetto in ordine ai margini che le definiscono sul terreno;
- 4) alterare, nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, la natura dell'originale piano campagna;

### **Art. 3.3 - Obblighi all'interno delle fasce di rispetto e delle fasce di attenzione**

È fatto **obbligo, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore**, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile o fissa presente nell'intera fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;

Nella parte di territorio, individuata come fascia di attenzione sulla cartografia è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale, senza specifico espresso parere vincolante del Comune – quale autorità di Polizia Idraulica, le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali, arrechino maggiori portate, sia permanenti che saltuarie, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a seguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma autentica a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

Il progetto dell'opera dovrà essere corredato di un relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi con la situazione nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata. Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria otterrà, ricorrendo il caso, il parere favorevole vincolante, con eventuali prescrizioni, del Comune quale autorità di Polizia Idraulica.

### **Art. 3.4 - Tombinatura**

E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 152/99, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

## **ART. 4 - Interventi Consentiti**

Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di interferire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, ed in particolare:

- i cambi colturali;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia,
- le occupazioni temporanee;
- gli interventi volti alla pulizia di alveo e sponde;
- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde ed il conferimento in discarica degli stessi;
- il taglio di vegetazione sponale qualora questa possa essere di ostacolo al normale defluire delle acque;
- l'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo al fine di favorire il normale deflusso delle acque, realizzati con modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua;
- la realizzazione di difese radenti, secondo le modalità successivamente descritte;
- attraversamenti, secondo le modalità successivamente descritte;
- infrastrutture trasversali, secondo le modalità successivamente descritte;
- scarichi, secondo le modalità successivamente descritte.
- realizzare recinzioni amovibili ad una distanza non inferiore a 4mt.

#### **ART. 5 – Attraversamenti**

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento di 100 anni e un franco minimo di 1,00m.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio ricontante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua..

#### **ART. 6 – Scarichi in corsi d'acqua**

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico per gli aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle norme d'attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art. 12) e la successiva direttiva.

Il Richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori;
- la compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, e nell'ambito delle fasce di rispetto, intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica strutturata in:

1. gli estremi di rito, del titolare dello scarico;
2. la documentazione tecnica che descriva lo scarico ed il suo posizionamento nel territorio, l'origine delle acque scaricate, gli eventuali presidi depurativi,

la qualità delle acque scaricate, la necessità di procedere allo scarico nel punto prescelto nonché le possibili alternative escluse;

3. copia dell'atto di autorizzazione allo scarico o dell'istanza di autorizzazione, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tute delle acque o, non ricorrendo tale prescrizione di legge, autodichiarazione del titolare dello scarico, con firma autenticata a norma di legge, che lo scarico non rientra nelle fattispecie soggette alla suddetta autorizzazione;
4. relazione idraulica/idrologica che descriva i regimi delle acque indotti dallo scarico e che ne dimostri la compatibilità con il corpo d'acqua ricettore, elemento del Reticolo Idrico Minore, e del sistema idrografico allo stesso connesso;
5. estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque scaricate e dei presidi depurativi, ove esistenti; nonché delle persone fisiche, o dei riferimenti di reperibilità.

Nessuna attività, di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

#### **ART. 7 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. 47/85.

#### **ART. 8 - Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e urbanistica – U.O. Sviluppo

Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai depositi del D.G.R. di riferimento dei seguenti criteri.

#### **ART. 9 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### **ART. 10 – Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto**

Per gli edifici esistenti, ricadenti nella fascia di rispetto idraulico realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal Genio Civile competente, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

#### **ART. 11 – Canone di polizia idraulica**

Sul reticolo minore il Comune introita i canoni di polizia idraulica nella misura prevista dalla vigente normativa regionale.

Dott. Geol. Claudio Corno





# COMUNE DI NIBIONNO

## Provincia di Lecco

Oggetto



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2002 - N. 7/7868 (S.2.4)  
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. . . . .  
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13950 (S.1.3)  
Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica» . . . . .

Titolo

## INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

### ALLEGATI



R. 3126

File: ..\r3216\_NIBIONNO\r3216-10\_RETICOLO

Giugno 2010

REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 (stralcio) (\*)

**Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.**

(G.U. 7-10-1904, n. 234)

**Titolo unico**

**DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Capo I**

**DEI FIUMI, TORRENTI, LAGHI, RIVI E COLATORI NATURALI**

**Art. 1.**

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.

**Art. 2.**

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quelle delle derivazioni legalmente stabilite; e con l'animazione dei molini ed opificii sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dalla autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2-6-1889, n. 6166 (1).

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire e alle buone regole d'arte.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

**Sez. I — Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche**

**Art. 3.**

Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.

**Sez. II — Opere idrauliche della prima categoria**

**Art. 4.**

Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

**Sez. III — Opere idrauliche della seconda categoria**

**Art. 5.**

Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

(\*) Si riportano gli articoli di maggior interesse tecnico. Ai sensi dell'art. 34 della legge 18-5-1889, n. 183 (v. in TUT) i consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi e le disposizioni relative alla loro costituzione sono abrogate; il Governo è delegato ad emanare norme di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni delle funzioni esercitate dai predetti consorzi.

(1) Con decreto legge 9-10-1919, n. 2161, art. 67 — rifiuto nell'art. 138 del regolamento 3-12-1937, n. 2669 — le controversie predette sono state deferite alla cognizione dei tribunali delle acque.

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo, seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

#### Art. 6.

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.

### Sez. IV — Opere idrauliche della terza categoria

#### Art. 7.

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

#### Art. 8.

Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;

c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma.

### Sez. V - Opere idrauliche della quarta categoria

#### Art. 9.

Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua. Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

(1) Così modificato dall'art. 13 della legge 30-6-1955, n. 1534.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17-8-1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.

#### Sez. VI — Opere idrauliche di quinta categoria

##### Art. 10.

Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.

##### Art. 11.

Lo Stato indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della legge 30-6-1904, n. 293 (1).

##### Art. 12.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono o si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'art. 21.

(1) La legge citata è pertinente la riparazione dei danni causati da pubbliche calamità.

## Capo II

## DISPOSIZIONI GENERALI PER LE OPERE DI OGNI CATEGORIA

## Art. 14.

Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge valore di dichiarazione di pubblica utilità.

## Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

## Art. 17.

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato o della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni e consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificata e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

## Sez. I — Costituzione dei consorzi (1)

## Art. 18.

A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, e ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.

## Art. 20.

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disallveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

(1) Per la costituzione dei consorzi vale il regolamento, approvato con regio decreto 9-2-1888, n. 5231. Viene ommesso.

## Art. 21.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venire chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gli interessati, dopo un congruo termine non minore, di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

## Art. 22.

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla giunta provinciale amministrativa, e se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data di avviso di cui al precedente articolo.

## Art. 23.

Quando gli interessi di un consorzio si estendono a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sez. II — *Organizzazione dei consorzi*

## Art. 24.

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto e regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

## Art. 25.

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

## Art. 26.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere e comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

## Art. 27.

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovvraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto ed il consorzio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli di amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

#### Art. 28.

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.

#### Art. 29.

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

#### Art. 30.

Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa.

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

#### Art. 31.

I consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte della loro istituzione.

Il governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

### Capo III

#### Sez. I — Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria

#### Art. 32.

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze cadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove e nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

#### Art. 33.

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui al precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

[2] Non esistendo consorzi e finché non siano organizzati a forma di legge, il governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F.

[3] Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti ai frontisti stessi od ai terzi.

#### Art. 34.

[1] Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20-3-1865, allegato F.

#### Art. 35.

[1] I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

[2] Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi prodotti degli argini e golene.

[3] Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

#### Sezione II

#### *Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria*

#### Art. 38.

— omissis —

Ai sensi dell'art. 34 della legge 18-5-1989, n. 183 (v. in TUT) ed in base alla legge 16-12-1993, n. 520 (v.), i consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi e le disposizioni relative alla loro costituzione sono abrogate.

#### Capo IV

#### DEGLI ARGINI ED ALTRE OPERE CHE RIGUARDANO IL REGIME DELLE OPERE PUBBLICHE

#### Art. 57.

[1] I progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

[2] I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le province.

#### Art. 58.

[1] Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

[2] Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

[3] Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese nella esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

#### Art. 59.

[1] Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

[2] Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la ma-

NOTA: A seguito dell'abrogazione di alcuni articoli, la numerazione del retro della presente pagina prosegue da 1a, 10.

nutrizione delle sommità arginali, ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

#### Art. 60.

[1] Le rettificazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

[2] Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

#### Art. 61.

[1] Il Governo del re stabilisce le norme da osservare nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

#### Art. 62.

[1] In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disallineamenti od altri simili disastri chiunque sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

[2] In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

#### Capo V

#### SCOLI ARTIFICIALI

#### Art. 63.

[1] Se i terreni manchino di scolo naturale i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

[2] In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo e di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni termine derivare.

[3] Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

#### Art. 64.

[1] I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

#### Art. 65.

[1] I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

[2] I fondi che godono il beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

#### Art. 66.

[1] Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

— omissis —

## Capo VII POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE

### Art. 93.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniali cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

### Art. 94.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.

### Art. 95.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

### Art. 96.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili (1);

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi (1);

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;

(1) Il divieto di cui alle lettere e) ed f) è stato confermato dalla legge 1-3-1928, n. 381, con la quale — mentre si è data facoltà al Ministero dei lavori pubblici, per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree di dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie — nessuna deroga tuttavia è stata consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f) del testo unico 25-7-1904, n. 523, nei tratti arginali dei corsi d'acqua.

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quelli che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritirare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

n) lo stabilimento dei molini natanti.

#### Art. 97.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

g) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi;

h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

#### Art. 98.

Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

— omissis —

Le lettere a), b) e c) sono state abrogate dall'art. 234 del R.D. 11-12-1933, n. 1775.

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 99.

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 100.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare od eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza, per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

— omissis —

REGIO DECRETO 8 MAGGIO 1904, N. 368 (\*)

Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(G.U. 28-7-1904, n. 176)

## Titolo VI DISPOSIZIONI DI POLIZIA

### Capo I DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICAMENTO E LORO PERTINENZE

#### Art. 132.

[1] Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20-3-1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

[2] In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

#### Art. 133.

[1] Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di fossi, canali e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconoscimento pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fucine, fornaci e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, erbe, pietre, acque o materie luride, velenose o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

(\*) Del presente decreto si riportano i soli artt. 132 ÷ 140 di specifico interesse per l'argomento.

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

#### Art. 134.

[1] Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare licenza o concessione, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20-3-1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione negli stessi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque correnti o stagnanti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

#### Art. 135.

[1] Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

[2] Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, fatti o atti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

[3] I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

## Art. 136.

[1] Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, fatti o atti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

- a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
- b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
- c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

[2] In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

## Art. 137.

[1] Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

[2] Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

[3] Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

[4] Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

[5] Le concessioni sono rinnovabili: all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

## Art. 138.

[1] Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

[2] Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

## Art. 139.

[1] Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

## Art. 140.

[1] I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i suddetti terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre

od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade stesse, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Chero, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

#### 7. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

#### 8. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Dire-

zione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla Lr. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

#### 9. Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### ALLEGATO C

#### CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autorizzazioni ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali) | Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali) |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | Canone                                                         | Imposta regionale |
| A        | Attraversamenti aerei                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                |                   |
| A.1      | Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V                                                                                                                                                                                                                                                               | € 82,87                                                                     | € 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio) |                   |
| A.2      | Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V                                                                                                                                                                                                                                         | € 82,13                                                                     | € 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio) |                   |
| A.3      | Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V                                                                                                                                                                                                                                        | € 125,74                                                                    | € 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio) |                   |
| A.4      | Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V                                                                                                                                                                                                                                                         | € 188,60                                                                    | € 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio) |                   |
| A.5      | Linee telefoniche                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 125,74                                                                    | € 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio) |                   |
| A.6      | Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose                                                                                                                                                                                                                                              | € 418,78                                                                    | € 418,78                                                       |                   |
| A.7      | Piccole teleferiche                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| A.8      | Palanci                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 62,87                                                                     | € 62,87                                                        |                   |
| A.9      | Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                |                   |
| A.9.1    | - fino a 1.000 mm di diametro                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 7,10 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                                     | € 7,10 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                        |                   |
| A.9.2    | - oltre 1.000 mm di diametro                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 11,66 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                                    | € 11,66 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                       |                   |
| A.10     | Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 m);                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                |                   |
| A.10.1   | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| A.10.2   | - uso agricolo all'interno dello stesso fondo                                                                                                                                                                                                                                                               | € 62,87                                                                     | € 62,87                                                        |                   |
| A.10.3   | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| A.10.4   | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 209,90                                                                    | € 209,90                                                       |                   |
| A.11     | Ponte carrabile sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                |                   |
| A.11.1   | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| A.11.2   | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| A.11.3   | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 209,90                                                                    | € 209,90                                                       |                   |
|          | Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                |                   |
| A.11.1.1 | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 3,04 al m <sup>2</sup>                                                    | € 3,04 al m <sup>2</sup>                                       |                   |
| A.11.2.1 | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 5,07 al m <sup>2</sup>                                                    | € 5,07 al m <sup>2</sup>                                       |                   |
| A.11.3.1 | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 10,14 al m <sup>2</sup>                                                   | € 10,14 al m <sup>2</sup>                                      |                   |
| A.12     | Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                   |
| A.12.1   | - fino a 100 mm di diametro                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2,03 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                                     | € 2,03 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                        |                   |
| A.12.2   | - oltre 100 mm di diametro                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 2,54 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                                     | € 2,54 al ml<br>(canone minimo € 52,37)                        |                   |
| A.13     | Altro attraversamento aereo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                       |                   |
| NOTE     | Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo precluda o renda difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale |                                                                             |                                                                |                   |

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare



**GEOINVEST s.r.l.**  
Geologia-Geofisica

Via della Conciliazione n. 45/A  
29122 PIACENZA (Italy) +39-0523593622



L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali) | Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)                                                                | Imposta regionale |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | Canone                                                                                                                        |                   |
| <b>B</b> | <b>Attraversamenti in sub-alveo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| B.1      | Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.2      | Linee elettriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.3      | Linee telefoniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.4      | Acquedotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.5      | Fognature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.6      | Gasdotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.7      | Oleodotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.8      | Cunicoli tecnologici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 209,90                                                                    | € 209,90                                                                                                                      |                   |
| B.9      | Sfori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 209,90                                                                    | € 209,90                                                                                                                      |                   |
| B.10     | Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| B.10.1   | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.10.2   | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.10.3   | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | € 209,90                                                                                                                      |                   |
| B.11     | Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| B.11.1   | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.11.2   | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| B.11.3   | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | € 209,90                                                                                                                      |                   |
|          | Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| B.11.1.1 | - uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | € 3,04 al m <sup>2</sup>                                                                                                      |                   |
| B.11.2.1 | - uso familiare/residenziale/uso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | € 5,07 al m <sup>2</sup>                                                                                                      |                   |
| B.11.3.1 | - uso commerciale o industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | € 10,14 al m <sup>2</sup>                                                                                                     |                   |
| B.12     | Altro attraversamento in sub-alveo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 125,74                                                                    | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| NOTE     | Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale. |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| <b>C</b> | <b>Tombinature</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| C.1      | Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | € 5,07 al m <sup>2</sup><br>(canone minimo € 125,74)                                                                          |                   |
| C.2      | Uso residenziale/industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | Canone=superficie x 1/12<br>valore unitario area (1)<br>(canone minimo € 209,90)                                              |                   |
|          | Qualora sull'area esista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| C.3      | Uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | canone da calcolarsi ai<br>sensi della legge 3<br>maggio 1962, n. 203 e<br>successive modific. (3)<br>(canone minimo € 68,67) |                   |
| <b>D</b> | <b>Transito di sommità arginale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| D.1      | Singole autorizzazione di transito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | € 125,74                                                                                                                      |                   |
| <b>E</b> | <b>Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| E.1      | Pedonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | € 78,59                                                                                                                       |                   |
| E.2      | Carrabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | € 131,82                                                                                                                      |                   |
|          | nel caso di più rampe, va aggiunto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| E.1.1    | - pedonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | € 39,30 per rampa                                                                                                             |                   |
| E.2.1    | - carrabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | € 65,91 per rampa                                                                                                             |                   |
| NOTE     | Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| <b>F</b> | <b>Sfalcio erbe - taglio piante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| F.1      | Sfalcio erbe e arbusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | € 20,94 ha<br>(canone minimo € 52,37)                                                                                         |                   |
| F.2      | Taglio piante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | € 500 ha<br>(canone minimo € 52,37)                                                                                           |                   |
|          | su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| <b>G</b> | <b>Scarichi acque</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| G.1      | Acque meteoriche e scarichi fognature privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 62,87                                                                     | € 62,87                                                                                                                       |                   |
| G.2      | Scolmatori troppo pieni acque fognarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 251,47                                                                    | € 251,47                                                                                                                      |                   |
| G.3      | Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                               |                   |
| G.3.1    | - fino a 5000 ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 251,47                                                                    | € 251,47                                                                                                                      |                   |
| G.3.2    | - tra i 5000 e i 50000 ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 367,07                                                                    | € 367,07                                                                                                                      |                   |
| G.3.3    | - tra i 50000 e i 100000 ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 734,14                                                                    | € 734,14                                                                                                                      |                   |
| G.3.4    | - oltre i 100000 ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.468,27                                                                  | € 1.468,27                                                                                                                    |                   |

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

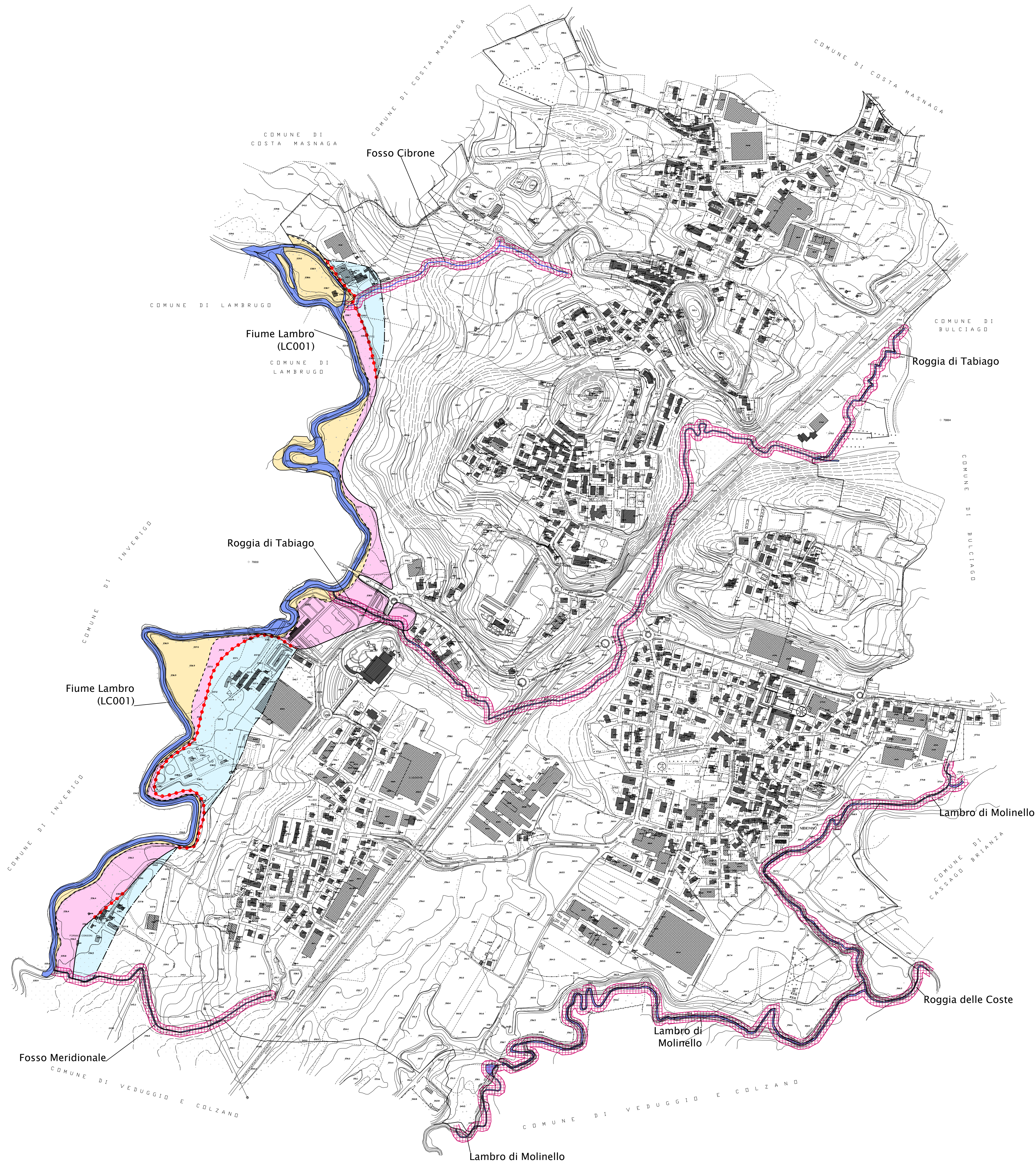
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali) | Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)                                                       |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Canone                                                                                                               | Imposta regionale |
| G.4      | Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 262,12 m³/sec<br>(canone minimo € 262,12)                                 | € 262,12 m³/sec<br>(canone minimo € 262,12)                                                                          |                   |
| G.5      | Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 251,47                                                                    | € 251,47                                                                                                             |                   |
| G.6      | Altri scarichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 262,12 m³/sec<br>(canone minimo € 262,12)                                 | € 262,12 m³/sec<br>(canone minimo € 262,12)                                                                          |                   |
| NOTE     | I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| <b>H</b> | <b>Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.1      | Aree per uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3)<br>(canone minimo € 52,37) |                   |
|          | Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso piovapicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.2      | Aree per uso non agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Canone=superficie x 2% valore unitario area (1)<br>(canone minimo € 125,74)                                          |                   |
|          | Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente:<br>canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.3      | Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | € 392,93                                                                                                             |                   |
| H.4      | Cartelli pubblicitari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.4.1    | - monofacciali fino a 5 m² di superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | € 91,26 al m²<br>(canone minimo € 91,26)                                                                             |                   |
| H.4.2    | - bifacciali fino a 5 m² di superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | € 146,02 al m²<br>(canone minimo € 146,02)                                                                           |                   |
|          | Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.5      | Pali di illuminazione (per ogni palo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | € 35,49                                                                                                              |                   |
| H.6      | Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.6.1    | - con capanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | € 655,05                                                                                                             |                   |
| H.6.2    | - senza capanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | € 392,93                                                                                                             |                   |
| H.7      | Muri di contenimento e difese spondali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| H.7.1    | - per pertinenze idrauliche ad uso agricolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3)<br>(canone minimo € 52,37) |                   |
| H.7.2    | - per pertinenze idrauliche ad uso diverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | Canone=superficie x 2% valore unitario area (1)<br>(canone minimo € 104,74)                                          |                   |
| H.8      | Occupazione area demaniale in aree protette (rit. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | gratuito                                                                                                             |                   |
| H.9      | Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | gratuito                                                                                                             |                   |
| H.10     | Guardisecelazioni (massi annegati in cdx) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | € 62,87                                                                                                              |                   |
| H.11     | Racinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | € 1,50 m²<br>(canone minimo € 52,37)                                                                                 |                   |
| H.12     | Altre occupazioni di aree demaniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | € 111,54 ha<br>(canone minimo € 52,37)                                                                               |                   |
| (1)      | Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| (2)      | Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| (3)      | In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                      |                   |
| (4)      | Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine. |                                                                             |                                                                                                                      |                   |

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

**NOTE GENERALI**

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinare la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**





# VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

Reticolo idrico minore di competenza comunale  
- d.g.r. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e successive modificazioni

**Fascia di rispetto di 10 metri - R.D. 523/1904**  
Fosso Cibrone  
Roggia di Tabiago  
Roggia delle Coste  
Lambro di Molinello  
Fosso Meridionale

Reticolo idrico principale di competenza regionale

**Fiume Lambro (LC001)**

## FASCE FLUVIALI P.A.I.

**Fascia A** **Fascia B** **Fascia C**

Limite tra fascia **A** e fascia **B**      Limite tra fascia **B** e fascia **C**      Limite esterno della fascia **C**

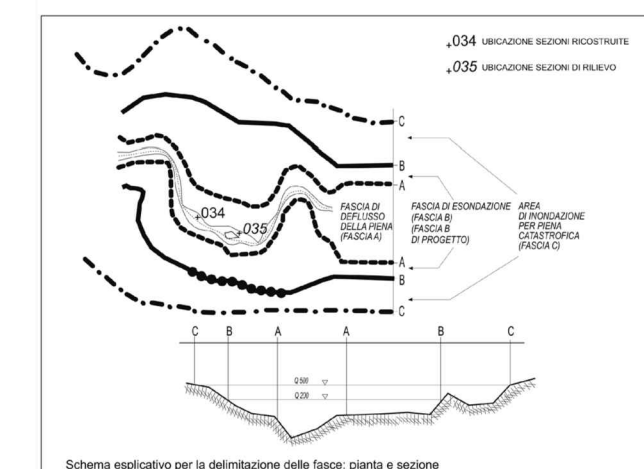
Limite di progetto tra fascia **B** e fascia **C**



## Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti  
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 5-ter

limite (\*) tra la Fascia A e la Fascia B  
limite (\*) tra la Fascia B e la Fascia C  
limite (\*) esterno della Fascia C  
limite (\*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C



**Comune di Nibionno**  
Provincia di Lecco

Oggetto

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2002 - N. 7/7868  
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della Lr.1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. (5.1.3)

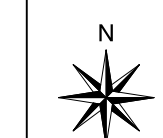
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13950  
Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della Lr. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica».

Titolo

**Determinazione  
reticolo idrografico minore**

**D.G.R. n. 7/7868 del 25/ 01/ 02 e successiva  
D.G.R. n. 7/13950 del 01/ 08/ 03**

**INDIVIDUAZIONE  
DEL RETICOLO IDRICO MINORE**



Scala  
1:5.000

**AII. 1**

**GEOINVEST s.r.l.**  
Geologia-Geofisica

